

## **ALLEGATO 1**

### **REQUISITI DEI LOCALI**

1. Le attività di estetista, acconciatore e barbiere tatuaggio e piercing devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi, separati, distinti e non direttamente comunicanti con quelli in cui sono esercitate altre attività con le quali possono avere in comune esclusivamente l'ingresso.
2. Nel caso di esercizio congiunto dell'attività di estetista con quella di barbiere o acconciatore, i locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati, da quelli destinati all'attività di barbiere o di acconciatore.
3. Nel caso di esercizio congiunto dell'attività di estetista con quella di tatuaggio e piercing deve essere garantita la completa autonomia dei locali operativi; è consentita la condivisione di pertinenze comuni quali ingresso, attesa, servizio igienico.
4. Salvo il possesso dei requisiti igienico-sanitari, i locali devono avere le caratteristiche di agibilità prescritte dalle norme e dai regolamenti edilizi; devono, altresì, essere realizzati in conformità alle vigenti norme statali e regionali in materia di igiene, prevenzione antincendio e sicurezza nei luoghi di lavoro ed essere dotati di impianti rispondenti alle norme vigenti in materia.

### **NORME IGIENICHE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ**

1. I locali, le attrezzature, le apparecchiature e gli strumenti utilizzati devono essere tenuti in condizioni ottimali di pulizia, igiene e manutenzione. Durante le pulizie è bene utilizzare guanti in gomma per la protezione delle mani. I servizi igienici devono essere puliti almeno una volta al giorno ed ogni volta se ne presenti la necessità. Il materiale utilizzato per la pulizia dei servizi igienici deve essere lavato e trattato con derivati del cloro e non deve essere impiegato per pulire altri locali.
2. Sono tenuti in perfette condizioni di pulizia e puliti dopo ogni utilizzazione con soluzioni detergenti e disinfettanti: le vasche, le apparecchiature per l'abbronzatura, gli impianti di sauna, il bagno turco e il bagno di vapore.
3. Sono tenuti in perfette condizioni di pulizia e puliti con soluzioni detergenti e disinfettanti nonché protetti con lenzuoli monouso: i carrelli, le poltrone e i lettini per massaggi e per altre prestazioni in ambito estetico.
4. Ogni capo di biancheria utilizzato è sostituito dopo ciascuna prestazione. Il lavaggio della biancheria presso la ditta deve essere effettuato a temperatura di 90 gradi centigradi o, comunque, con temperature non inferiori a 60 gradi centigradi, preferibilmente usando un disinfettante, compresa la candeggina, prima dell'ultimo risciacquo.
5. A tutti gli operatori è fatto obbligo di utilizzare adeguati indumenti da lavoro dedicati all'uso esclusivo nell'attività, in tessuto adatto a garantire la pulizia ed il decoro.
6. Gli operatori assicurano l'igiene delle mani tramite unghie corte e pulite; assenza, durante i trattamenti, di anelli e preferibilmente anche di bracciali e orologi; cura e protezione di eventuali abrasioni, ferite o infezioni; lavaggio accurato, con sapone preferibilmente liquido, all'inizio e al termine dell'attività lavorativa, dopo l'uso dei servizi igienici, dopo aver fumato nonché prima e dopo l'esecuzione che comportino un esteso e ripetuto contatto con la pelle del cliente.
7. È obbligatorio l'uso di guanti specifici per coloro che adoperano tinture o altro materiale di cui all'art. 7 del R.D. 30.10.1924, n. 1938, e per coloro che maneggiano preparati a base di acido tioglicolico e tioglicolati per l'effettuazione di permanente "a freddo". Per le estetiste è preferibile proteggere le mani con guanti monouso in materiale non allergizzante, quando eseguono trattamenti prolungati con esteso e ripetuto contatto con la pelle del cliente, nonché quando utilizzano prodotti aggressivi o allergizzanti.
8. Nell'esercizio dell'attività devono essere esclusivamente impiegati prodotti cosmetici regolarmente autorizzati, con particolare riferimento a quelli contenenti acido tioglicolico. È fatto divieto di impiegare qualsiasi preparazione cosmetica estemporanea, al di fuori delle sostanze e con l'osservanza delle modalità previste dalla legge n. 713/1986.
9. I clienti sottoposti ai trattamenti di varia natura mediante impiego delle sostanze e dei prodotti sopra indicati devono essere preventivamente informati dall'operatore sulle possibili conseguenze (allergie cutanee, ecc.) derivanti dall'uso di dette sostanze e dei vari prodotti adoperati.

## **PRODOTTI UTILIZZATI NELL'ATTIVITA'**

Le tinture, i fissanti, i coloranti e i prodotti cosmetici impiegati devono rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia ed, in particolare, dalla L. n. 713/1986. I componenti dei pigmenti usati per l'esecuzione dei tatuaggi, del disegno epidermico e del trucco semipermanente devono essere conformi a quanto previsto dalla Risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa AP(2008)1 del 20 febbraio 2008 (Resolution on tatoos and permanent make-up).

## **REQUISITI MINIMI IGIENICO-SANITARI DEI LOCALI**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli immobili in cui vengono avviate nuove attività di estetista, di acconciatore e di barbiere devono presentare i seguenti requisiti minimi igienico-sanitari:
  - a) la superficie complessiva dell'area di lavoro, in rapporto al numero di addetti, non potrà essere inferiore a 9 metri quadrati per il primo lavoratore e ad ulteriori 5 metri quadrati per ogni lavoratore successivo;
  - b) in aggiunta all'area di lavoro di cui alla lettera a) devono essere previsti:
    - un locale o spazio destinato all'attesa della clientela, aerato ed illuminato naturalmente o, qualora non sia tecnicamente possibile, provvisto di aerazione artificiale che garantisca un ricambio d'aria continuo di 5 vol/h;
    - un bagno aerato naturalmente o artificialmente, con pareti lavabili fino a metri 2, dotato di locale antibagno, con porta a chiusura automatica, con apertura verso l'esterno, attrezzato esclusivamente con lavabo, rubinetteria a comando non manuale, sapone liquidi ed asciugamani a perdere e con apertura della porta del W.C. verso l'esterno, se cieco provvisto di areazione forzata, che garantisca un ricambio d'aria continuo di 5 vol/h o 10 vol/h se temporizzato);
  - c) un locale o spazio (non identificabile con l'antibagno o il servizio igienico o il ripostiglio) adibito ad uso spogliatoio (se cieco provvisto di areazione forzata, che garantisca un ricambio d'aria continuo di 5 vol/h), attrezzato con armadietti a doppio scomparto, in numero equivalente al numero degli operatori;
    - un locale adibito a ripostiglio per il deposito di materiali in uso nell'esercizio, compresi i prodotti e le attrezzature per la pulizia nonché i contenitori per i rifiuti e per la biancheria sporca. Nel ripostiglio possono essere poste le macchine per il lavaggio e l'asciugatura della biancheria nonché un lavello dotato di acqua calda e fredda per il lavaggio degli stracci;
    - un locale o spazio (non identificabile con l'antibagno o il servizio igienico o ripostiglio) dedicato in modo esclusivo al lavaggio e al trattamento delle attrezzature degli utensili utilizzati nell'attività, attrezzato con lavandino e rubinetteria a leva lunga, piano di lavoro, armadietti o ripiani per il deposito del materiale pulito;
    - un locale o spazio (non identificabile con l'antibagno o il servizio igienico o ripostiglio) dedicato alla preparazione delle tinture sito in prossimità di una finestra apribile verso l'esterno o provvisto di areazione forzata se posto in un locale chiuso, da utilizzarsi con la presenza saltuaria dei lavoratori;
2. i locali e/o spazi di cui alle lettere a) e b) devono:
  - a) avere un'altezza non inferiore a 3,00 metri (per i locali al piano terra), salvo diverso parere dell'ULSS e un'altezza non inferiore a 2,70 per piani superiori al piano terra, in entrambe i casi (piano terra e piano superiore) i locali accessori possono avere altezza minima di m. 2,40;
  - b) essere dotati di una superficie illuminante minima pari ad 1/10 della superficie in pianta del locale;
  - c) avere una quota apribile pari a 1/20 della superficie del pavimento ed uniformemente distribuita in modo da favorire il ricambio dell'aria (la porta d'ingresso non è considerata). Qualora tale rapporto non sia tecnicamente realizzabile, sarà possibile, per non più del 50%, integrare l'aerazione naturale con una ventilazione meccanica che garantisca un ricambio d'aria di 3 vol/h;
  - d) avere i pavimenti e i rivestimenti delle pareti, fino a metri 2,00 di altezza, impermeabili e perfettamente lavabili nonché realizzati con materiali resistenti ai disinfettanti di comune impiego;
  - e) nel caso di struttura organizzata in aree o settori operativi separati, la superficie minima calpestabile di ciascun box non dovrà essere inferiore a metri quadrati 6,00. La superficie minima calpestabile potrà essere di metri quadrati 4,00 nei box adibiti esclusivamente ai trattamenti di: manicure e pedicure estetico; pulizia, trucco ed altri trattamenti del viso; solarium viso; solarium integrale ad assetto verticale detto doccia o solarium orizzontale. Le pareti divisorie dei box non potranno essere indicativamente di altezza superiore a m. 2,20; lo spazio libero tra il soffitto e le pareti divisorie non potrà comunque risultare inferiore a metri 0,50.

3. Gli immobili di cui al comma 1, nonché quelli risultanti da ristrutturazioni ed ampliamenti di immobili in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono già in esercizio attività di estetista, di acconciatore o di barbiere, devono essere dotati di almeno due servizi igienici con le caratteristiche di cui al comma 1, lettera b), secondo alinea nei seguenti casi:
  - a) sempre, quando gli addetti sono in numero superiore a 5 (compresi il titolare e i soci);
  - b) oppure, quando la superficie utile complessiva in cui è svolta l'attività, singola di acconciatore o di estetista ovvero congiunta di acconciatore-estetista, è superiore a metri quadrati 70.
4. Per le attività svolte presso il domicilio dell'esercente i locali adibiti all'esercizio dell'attività professionale devono essere distinti e separati dai locali di civile abitazione e con loro non direttamente comunicanti; devono altresì essere dotati di uno "Spazio Attesa" nonché di un servizio igienico ad esclusiva disposizione dell'attività avente le caratteristiche di cui al comma 1, lettera b), secondo alinea.
5. I locali o i box in cui sono effettuati trattamenti manuali al corpo o al viso devono essere dotati di: lavandino con acqua corrente calda e fredda con rubinetto a comando non manuale; distributore di sapone liquido; distributore di salviette a perdere o di asciugamani monouso, ad esclusione dei box solarium.
6. E' obbligatoria l'installazione di un box doccia nel caso in cui nell'esercizio si effettuino trattamenti solarium integrale ad assetto orizzontale e verticale, bagno turco, bagno di vapore e sauna, oltre all'effettuazione nell'esercizio di trattamenti a caldo e comunque dove si effettuino trattamenti al corpo manuali e/o con apparecchiature
7. L'accesso al box doccia non può avvenire direttamente dal servizio igienico, qualora sia l'unico presente nell'esercizio e, in ogni caso, deve avvenire senza transito per la sala/spazio d'attesa.
8. I locali in cui si svolge l'attività devono essere dotati di recipienti idonei al contenimento e alla raccolta separata delle varie tipologie di rifiuti prodotti nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento comunale di raccolta e asporto dei R.S.U.; in particolare, i contenitori per i rifiuti devono essere a tenuta. I rifiuti, quali gli strumenti acuminati o taglienti monouso, devono essere raccolti, secondo le norme vigenti in materia, in appositi contenitori rigidi, in materiale che permetta l'introduzione in sicurezza dello strumento ed in modo da evitare fuoriuscite accidentali.
9. Quando congiuntamente all'attività di acconciatore e/o estetista sia esercitata quella di tatuatore e piercer o di attività di trucco semipermanente si osservano le disposizioni di cui alla circolare del presidente della regione Veneto n. 9/2001 e ss.mm.ii.e DGRV n. 11 del 09.01.2013. Possono, comunque, essere in comune tra le suddette attività la sala d'attesa, l'ingresso e il servizio igienico.
10. L'attività di estetista, acconciatore, barbiere, deve essere svolta in locali appositi ed esclusivi, rispondenti ai requisiti generali previsti dalla normativa nazionale e locale per analoghe attività artigianali, con divieto di utilizzo di vani interrati o seminterrati, fatte salve eventuali deroghe previste dai regolamenti edilizi locali.
11. In occasione di manifestazioni pubbliche di carattere temporaneo l'attività di acconciatore e/o di estetista può essere esercitata quando sono predisposte apposite aree attrezzate destinate a titolo esclusivo all'esercizio dell'attività, separate e delimitate mediante pareti facilmente lavabili e disinfettabili, con la presenza di contenitori appositi per i rifiuti da smaltire secondo le norme vigenti in materia.

#### **REQUISITI MINIMI IGIENICO-SANITARI DEI LOCALI PER ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING**

1. L'attività di tatuaggio e piercing deve essere svolta in locali appositi ed esclusivi, rispondenti ai requisiti generali previsti dalla normativa nazionale e locale per analoghe attività artigianali, con divieto di utilizzo di vani interrati o seminterrati, fatte salve eventuali deroghe previste dai regolamenti edilizi locali.
2. Tale attività può essere svolta congiuntamente all'attività di estetista a condizione venga garantita la completa autonomia dei locali operativi; è consentita la condivisione di pertinenze comuni quali ingresso, attesa, servizio igienico.
3. I locali in cui si svolge l'attività di tatuaggio e piercing, nei limiti e nel rispetto della potestà regolamentare comunale, devono possedere le seguenti caratteristiche:
  - a) altezza minima di 2,70 m. fatte salve altre previsioni in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro o specifiche deroghe contenute nei regolamenti edilizi locali;
  - b) sala d'attesa, separata dai locali in cui si svolgono le prestazioni con superfici aeranti ed illuminanti di tipo naturale e diretto in rapporto rispettivamente di 1/20 e 1/10 della superficie di calpestio, fatte salve diverse previsioni previste dai regolamenti edilizi locali;
  - c) qualora l'aerazione naturale sia carente rispetto al requisito minimo previsto, e comunque non oltre il 50%, essa dovrà essere integrata con impianto di aerazione artificiale tale da garantire almeno 3 ricambi vol./h, regolarmente sottoposto a manutenzione ordinaria ai sensi della normativa vigente;
  - d) almeno un servizio igienico, aerato naturalmente o artificialmente e provvisto di locale antibagno attrezzato con lavandino dotato di rubinetteria a comando non manuale, distributore di sapone liquido, asciugamani a perdere;
4. I locali o spazi specifici, non identificabili con l'anti wc, destinati a:
  - e) sanificazione e sterilizzazione delle attrezzature, opportunamente attrezzato;
  - f) spogliatoio fornito di armadietti individuali a doppio scomparto;

- g) ripostiglio/magazzino arredato di apposti armadi per il deposito del pulito e del materiale d'uso,
  - h) deposito dello sporco e dei rifiuti, deposito degli agli attrezzi per le pulizie;
5. locale apposito ed esclusivo, in cui sono effettuati i trattamenti di tatuaggio e piercing rispondente ai seguenti requisiti:
- a. superficie minima pari a 9 mq, da aumentare di almeno 5 mq per spazio da destinare alla eventuale sterilizzazione delle attrezzature; l'area destinata alla sterilizzazione dovrà in ogni caso essere opportunamente separata dalla zona operativa;
  - b. in presenza di più operatori ciascuno dovrà operare in locali distinti ovvero all'interno dello stesso locale purchè in spazi delimitati (box) tra loro non comunicanti; la superficie minima calpestabile di ciascun box non dovrà essere inferiore a 6,00 mq con pareti divisorie di altezza minima di 2,20 m; lo spazio libero tra il soffitto e le pareti divisorie non potrà comunque risultare inferiore a 0,50 m;
  - c. nel caso di struttura organizzata in box la sterilizzazione dovrà avvenire in locale dedicato;
  - d. pavimenti e rivestimenti delle pareti, fino a 2,00 m di altezza, impermeabili e perfettamente lavabili nonché realizzati con materiali resistenti ai disinfettanti di comune impiego; presenza di lavandino con acqua corrente calda e fredda a comando non manuale, distributore di sapone liquido ed asciugamani a perdere in ciascun locale operativo e/box;
  - e. superfici aeranti ed illuminanti di tipo naturale e diretto, in rapporto rispettivamente di 1/20 e 1/10 della superficie di calpestio;
  - f. qualora l'aerazione naturale sia carente rispetto al requisito minimo previsto, e comunque non oltre il 50%, essa dovrà essere integrata con impianto di aerazione artificiale tale da garantire almeno 3 ricambi vol./h, regolarmente sottoposto a manutenzione ordinaria ai sensi della normativa vigente.
  - g. deve essere presente almeno una doccia, accessibile senza attraversare il locale attesa/ingresso.

## **REQUISITI IGIENICO-SANITARI DELLE ATTREZZATURE E DELLE DOTAZIONI TECNICHE**

1. Gli esercizi devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio, dotato di sportelli, per quella pulita.
2. Gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente per poter essere cambiata ad ogni servizio; di rasoi, forbici, pennelli ed accessori in proporzione alle dimensioni dell'esercizio e al numero dei lavoranti nonché di una cassetta pronto soccorso.
3. Il mobilio e l'arredamento degli esercizi devono presentare caratteristiche costruttive tali da permetterne una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione. Gli esercizi per l'attività di barbiere e di acconciatore devono essere dotati di sedili rivestiti con materiale lavabile.
4. L'utilizzo delle attrezzature e delle dotazioni tecniche deve soddisfare i seguenti requisiti:
  - a) per i sedili provvisti di poggiatesta si deve provvedere, di volta in volta, alla sostituzione della carta o del telo da utilizzare una sola volta per ogni cliente; in tutti i tipi di esercizi devono essere altresì cambiati di volta in volta, per ogni cliente, gli asciugamani e gli accappatoi, mentre negli esercizi di estetica devono essere cambiate volta per volta le coperture dei lettini di lavoro;
  - b) la strumentazione e i materiali utilizzati devono essere preferibilmente di tipo monouso e, dopo l'utilizzo, devono essere raccolti e smaltiti secondo le modalità previste dall'art. 16, comma 6. In particolare le attrezzature esclusivamente monouso, come le lame per rasoio, a qualunque uso siano dirette, devono essere eliminate dopo ogni prestazione;
  - c) gli strumenti acuminati o taglienti, se non monouso, devono essere sostituiti dopo ogni prestazione e, prima della successiva utilizzazione, devono essere lavati, spazzolati, disinfettati e sterilizzati;
  - d) ogni parte di tutte le apparecchiature ed attrezzature che hanno diretto contatto con l'utente devono essere rimovibili in modo da essere sostituite dopo ogni prestazione e preliminarmente alla successiva, qualora non siano monouso, sottoposte a trattamenti di pulizia, disinfezione o sterilizzazione, in rapporto al tipo di materiale in cui sono realizzate;
  - e) gli strumenti che non possono essere sottoposti a sterilizzazione dovranno essere sottoposti a pulizia e disinfezione ad alto livello, mediante l'utilizzo di appositi presidi medico-chirurgici, nel rispetto dei tempi e delle concentrazioni previste nella scheda tecnica, dopo ogni prestazione e preliminarmente alla successiva;
  - f) la sterilizzazione si ottiene con l'applicazione di calore mediante l'impiego dei seguenti apparecchi, da utilizzare secondo le indicazioni del costruttore:
    - autoclave produttiva di calore umido sotto forma di vapore d'acqua in pressione mediante lo schema operativo tipo di vapore d'acqua a 126 gradi centigradi per 10 minuti;
    - stufa a secco produttiva di calore secco mediante schema operativo di temperatura a 180 gradi centigradi per un'ora o a 160 gradi centigradi per due ore. Gli apparecchi per la sterilizzazione devono essere sottoposti a periodici controlli o verifiche al fine di accertarne il buon funzionamento in conformità a quanto previsto dai relativi manuali d'uso.
    - sterilizzatore a sfere di quarzo in cui è raggiunta una temperatura di circa 250 gradi centigradi; la sterilizzazione è ottenuta mediante l'inserimento per pochi secondi di uno strumento fra le sfere. Tale tipo di sterilizzazione è consentita esclusivamente per gli strumenti a totale immersione.

5. Gli apparecchi per la sterilizzazione devono essere sottoposti a periodici controlli o verifiche al fine di accertarne il buon funzionamento in conformità a quanto previsto dai relativi manuali d'uso;
  - a) gli strumenti che non possono essere sottoposti a sterilizzazione sono sottoposti a disinfezione ad alto livello. La disinfezione ad alto livello può essere ottenuta mediante calore o per via chimica, mediante immersione degli strumenti in soluzioni acquose disinfettanti già confezionate, o da approntare sul momento, per il periodo di tempo indicato dal produttore del disinfettante. Compiuto il periodo di tempo, l'operatore dovrà estrarre gli strumenti dal disinfettante mediante pinze sterili o disinfettate ad alto livello, lavarli in acqua sterile e asciugarli mediante teli sterili;
  - b) prima della sterilizzazione o della disinfezione ad alto livello, l'operatore deve: immergere gli strumenti in soluzioni detergenti e disinfettanti per almeno 30 minuti o per un periodo ridotto a pochi minuti se utilizza un apparecchio ad ultrasuoni; successivamente, lavare e spazzolare gli strumenti in acqua corrente; dopo ulteriore sciacquatura in acqua corrente, asciugare gli strumenti con salviette monouso;
  - c) in attesa di utilizzazione, gli strumenti sterilizzati o disinfettati ad alto livello devono essere riposti in appositi contenitori sterilizzati o disinfettati ad alto livello. A tal fine possono essere utilizzati apparecchi espositori con lampade germicide.
6. In caso di ferite accidentali dei clienti devono essere utilizzati esclusivamente creme o gel emostatici confezionati in tubo.
7. E' vietato l'uso del piumacciolo per cospargere la cipria sulla pelle rasata; a tal fine devono usarsi polverizzatori a secco o batuffoli di cotone da smaltire dopo l'uso.
8. Qualora in occasione di manifestazioni pubbliche di carattere temporaneo sia esercitata l'attività di acconciatore e/o estetista, la sterilizzazione può avvenire in luoghi diversi da quello in cui svolge la manifestazione pubblica, a condizione che il trasporto avvenga con l'utilizzo di idonei contenitori dedicati alle attrezzature.

## **MISURE E PRESCRIZIONI IGIENICO-SANITARIE PER ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING**

1. Prima dell'esecuzione delle procedure di tatuaggio e piercing l'operatore deve effettuare una valutazione dello stato della cute per accertarne l'integrità; le procedure non devono essere effettuate su individui con lesione della cute o delle mucose.
2. Gli operatori, a tutela dei clienti e di se stessi, devono seguire le seguenti norme igieniche per la prevenzione delle malattie infettive:
  - usare guanti protettivi in lattice, o altro materiale idoneo, "monouso" in tutte le fasi di lavoro, indipendentemente dal rischio di esposizione al sangue: i guanti devono essere esclusivi per ogni cliente e comunque cambiati dopo ogni trattamento; durante i processi di decontaminazione delle superfici e delle attrezzature sono più idonei all'uso, per la loro resistenza, i guanti di gomma. Le mani vanno sempre lavate e disinfettate prima e dopo l'utilizzazione dei guanti;
  - impiegare solo aghi monouso e sterili da smaltire in appositi contenitori rigidi a chiusura ermetica; gli strumenti da utilizzare nell'attività devono essere monouso, laddove reperibili sul mercato, altrimenti – dopo l'utilizzo – devono essere sottoposti a lavaggio, disinfezione e sterilizzazione o, in rapporto al materiale di cui sono composti, a disinfezione ad alto livello.
3. La sterilizzazione si ottiene utilizzando esclusivamente uno dei seguenti apparecchi:
  - autoclave per sterilizzazione a vapore saturo;
  - stufa a calore secco con schema operativo tipo di temperatura minima di 170° per 2 ore;
4. A tutti gli operatori è fatto obbligo di indossare adeguati indumenti da lavoro dedicati all'uso esclusivo nell'attività, in tessuto adatto a garantire la pulizia ed il decoro.
  - Dopo ogni intervento il materiale monouso e quello utilizzato per il tamponamento e le medicazioni deve essere eliminato secondo le disposizioni per lo smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 10 del DPR 15/07/2003 n. 254, in particolare secondo le precisazioni evidenziate con la Circolare Ministero dell'Ambiente UL/2004/4748.
  - L'operatore deve poter dimostrare ad ogni controllo, attraverso idonea documentazione, la provenienza dei colori e dei pigmenti usati per il tatuaggio, nonché dei gioielli e degli oggetti – di metallo o di altra composizione – utilizzati per il piercing, al fine di garantirne la tracciabilità.  
Restano in ogni caso applicabili, per quanto attiene la composizione dei prodotti per tatuaggi e trucchi permanenti, i principi e le disposizioni di cui alla Risoluzione Europea ResAP(2008)1 sui criteri utilizzati per la valutazione della loro innocuità ai fini di protezione della salute pubblica
  - Le procedure di tatuaggio e piercing in soggetti di età inferiore a 18 anni devono essere effettuate con il consenso scritto di chi esercita la potestà genitoriale.
  - La foratura del lobo dell'orecchio è consentita, oltre che negli studi di estetica e di tatuaggio e piercing, anche all'interno di altre regolari attività commerciali - coerenti con l'oggetto da applicare - purché sia utilizzato il dispositivo a capsule monouso e siano rispettate le procedure e le condizioni evidenziate nell'*Appendice* della DGR n. 11 del 09/01/2013.
5. Conformemente alle specifiche indicazioni contenute nelle "Linee guida per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza", trasmesse dal Ministero della Sanità con nota n. 2.8/170 del 20/02/1998:
  1. gli utenti dovranno essere informati dei rischi connessi alle prestazioni; a tale scopo a tutti dovrà essere consegnata la nota informativa come da allegato A1 della DGR 11/2013;
  2. gli utenti dovranno essere informati delle modalità di esecuzione della prestazione richiesta e delle caratteristiche dei prodotti utilizzati;
  3. dovrà essere acquisito il consenso informato scritto; la documentazione comprovante tale consenso dovrà essere conservata presso l'esercizio per almeno cinque anni.
6. Le disposizioni sopra riportate, riguardanti il rigoroso rispetto di corrette norme igienico-sanitarie - oltre che professionali – in materia di tatuaggio e piercing, devono essere considerate ed integrate alla luce delle indicazioni contenute nelle "Linee-guida" del Ministero della Sanità, n. 9 del 01.06.2001.